

## TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1867

## PRESIDENZA CASATI

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Dichiarazione di voto del Senatore Mazara — Annunzio della morte del Senatore Lechi — Annunzio d'interpellanza del Senatore Imbriani — Presentazione di due progetti di legge — Urgenza dichiarata per quello sulle iscrizioni ipotecarie — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'insegnamento secondario — Emendamento del Senatore Sanseverino all'art. 16 — Proposta d'aggiunta all'art. 14 del Senatore Chiesi — Proposta del Senatore Poggi — Dichiarazioni del Relatore e del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Limitazione dell'aggiunta proposta dal Senatore Chiesi — Osservazioni del Relatore e del Senatore Alfieri — Schiarimenti del Senatore Chiesi — Obbiezioni dei Senatori Alfieri e Cibrario — Approvazione dell'aggiunta modificata, non che dell'art. 16, con la soppressione della parola ufficiale proposta dal Senatore Sanseverino — Schiarimento sull'articolo 17 chiesto dal Senatore Poggi fornito dal Relatore — Aggiunta del Senatore Cibrario al 2° alinea — Osservazioni dei Senatori Imbriani, Lambruschini, Lauzi — Approvazione dell'articolo corretto — Avvertenze e dichiarazioni del Senatore Poggi sull'art. 18 cui rispondono il Senatore Lambruschini ed il Ministro dell'Istruzione Pubblica — Nuove osservazioni dei Senatori Poggi e Imbriani — Dichiarazioni dei Senatori Amari prof. e Imbriani — Considerazioni e proposta del Relatore accettata dal Ministro dell'Istruzione Pubblica — Obbiezioni del Senatore Lauzi — Approvazione della proposta e degli articoli 19 e 20 — Approvazione senza discussione del progetto di legge per l'estensione alle Province Venete ed a quella di Mantova della legge 6 luglio 1862 per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di Commercio — Squittinio segreto sul complesso dei due progetti di legge, e approvazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del seguente sunto di petizioni.

3973. Il Vescovo di Foligno e dieci Ecclesiastici della stessa Diocesi fanno istanza presso il Senato perchè venga sottoposto al Parlamento un progetto di legge inteso ad abolire la tassa del 4 per 100 sulla rendita dei benefici ecclesiastici.

3974. Parecchi Beneficiari e Cappellani della città di Ivrea e delle Vicarie d'Alliè, Albiano, Bollengo, Borgomasino, Galato, Chivasso, Lessolo, Locana, Rivarolo, S. Benigno, S. Giorgio, Settimo Vittone, Strambino, Vico e Vistrorio (Diocesi d'Ivrea) in numero complessivo di 159 e con sedici separate petizioni domandano che sia presentato al Parlamento uno schema di legge portante la soppressione della tassa del 4 per 100 sulla rendita dei beni ecclesiastici.

Dà pure lettura delle domande dei signori Senatori Chigi, Di Colobiano, Florio, Camozzi Vertova, Domenico Serra, Ricotti, Irelli, Vesme, Giovanelli, Belgioioso, Amari conte, per un congedo che è loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il cav. P. Bianchi Direttore della Società degli insegnanti di Torino, di alcuni esemplari degli *Atti della quindicesima consulta annuale di essa Società*.

Il signor Giuseppe Pagliarini da Lequile, di un suo lavoro sulle *Chiese Ricettizie delle Province Meridionali*.

Il signor Filippo Luigi Santi, di un suo *Progetto di costituzione di un'Accademia Nazionale per l'avanzamento e pubblicazione delle opere di scienze ed arti e letteratura*.

Il Professore Enrico Pessina di una sua opera per titolo: *Elementi di diritto penale*, non che delle sue *Considerazioni intorno al nuovo Codice penale Belgico del 1867*.

**Presidente.** Il signor Senatore Mazara, attual-

mente in congedo per malattia, dichiara con sua lettera che, se fosse stato presente alla seduta del Senato, avrebbe dato il suo voto all'ordine del giorno Tor-rearsa.

Signori Senatori,

Duolmi, onorevoli colleghi, doversi novellamente trattare con funebre annunzio.

Il giorno 13 corrente mese cessò di vivere il nostro degno collega conte Luigi Lechi in Brescia nell'avanzata età di 82 anni. Apparteneva a quella famiglia che sino dai primordi del risvegliarsi dei sentimenti di libertà si pronunciò per l'emancipazione italiana, e diede tre generali all'esercito italico creato da Napoleone I.

Egli invece di dedicarsi alle armi, diedesi alle lettere delle quali fu distinto cultore. Fu anima del bresciano Ateneo, Società che a' buoni studi incessantemente si consacra. Il suo amore alla patria fu indefettibile, ed in ogni occasione che si presentasse ne diede prova.

Creato Senatore del Regno, finchè lo stato di salute glielo permise, diè opera ad adempierne i doveri; ma ridotto allo stato d'infermità permanente, dovette astenersene esprimendo la sua dispiacenza. La sua memoria rimarrà cara certamente fra i suoi municipali non solo, ma fra gli Italiani tutti che a lui congiunti d'affetto dividevano seco lui il patrio zelo.

Il signor Senatore Imbriani presenta al banco della Presidenza una domanda d'interpellanza al signor Ministro della Pubblica Istruzione sui seguenti capi:

1. Intorno alla legalità ed alla convenienza di una tassa d'ingresso per visitare i Musei e gli oggetti di antichità in genere.

2. Intorno alla tassa per l'ammissione alle scuole primarie comunali, alle scuole serali, ed alle domestiche.

3. Intorno all'insegnamento secondario femminile.

La parola è al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica per dichiarare quando crede di poter rispondere a queste interpellanze.

**Ministro della Pubblica Istruzione.** Io sono agli ordini del Senato; ma se quanto sto per dire non urtasse contro le disposizioni del Regolamento, io preferirei che l'onorevole Senatore Imbriani, dopo la votazione della legge sull'Istruzione secondaria oggi all'ordine del giorno, sviluppasse le sue interpellanze, alle quali io mi riserverei di rispondere nella prossima tornata per poter attingere le necessarie informazioni.

**Senatore Imbriani.** Io sono prontissimo ad aderire a ciò che desidera il signor Ministro, ed a ciò che vorrà decidere il Senato.

**Ministro della Pubblica Istruzione.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Pubblica Istruzione.** A nome del mio collega, Ministro di Grazia e Giustizia, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'estensione alla Toscana degli articoli del Codice penale del 1859 relativi agli attentati all'esercizio dei diritti politici; non che un altro progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati per la proroga dei termini per le nuove iscrizioni ipotecarie ordinate dagli articoli 37, 38 e 41 del Regio Decreto 30 novembre 1865.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della Pubblica Istruzione della presentazione per lui fatta a nome del suo collega il Ministro Guardasigilli di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici. Però, quanto a quello relativo alle ipoteche, essendo urgentissima la sua discussione e votazione, io proporrei che il Senato se ne occupasse domani negli Uffici, e ne facesse una sommaria relazione per poterlo, stante l'urgenza sua, votare anco di domani o dopo domani.

Ora la parola è al Signor Senatore Chiesi.

**Senatore Chiesi.** L'onorevole Signor Presidente ha prevenuto la mia domanda; io intendeva infatti di chiedere che il progetto di legge per la proroga dei termini per la iscrizione e rinnovazione delle ipoteche fosse dichiarato d'urgenza; ora la mia domanda diviene inutile, dopo quello che ha detto il Signor Presidente.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELL'INSEGNAMENTO SECONDARIO.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'insegnamento secondario.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Darò prima lettura dell'articolo 16, al quale siamo rimasti:

« Si farà ogni due anni una ispezione agl'Istituti di insegnamento secondario governativi, provinciali, comunali ed anche privati, e sarà affidata dal Ministro a Professori ordinari di lettere e di scienze ed anche a persone non pertinenti all'insegnamento ufficiale.

« Queste ispezioni serviranno a compilare una relazione sull'andamento degli studi secondari nel Regno, la quale sarà pubblicata a cura del Ministro e accompagnata dalle notizie statistiche relative. »

Il signor Senatore Sanserverino ha presentato un emendamento che consiste semplicemente nel cancellare la parola *ufficiale* che trovasi nel 1° comma di questo articolo.

La parola è al Senatore Chiesi.

**Senatore Chiesi.** Nell'ultima seduta fu votato l'articolo 14, il quale contiene tre disposizioni che prov-vedono alla sorte dei Professori che dal servizio dello

Stato passano a quello delle Provincie e dei Comuni.

Le disposizioni di questo articolo 14, sono limitate ai Professori; ma pare che giustizia ed equità domandino che le medesime disposizioni siano estese ancora ai Presidi e agli altri funzionari addetti alla pubblica istruzione, che dal servizio dello Stato passano a quello delle Provincie e dei Comuni.

E infatti, anche nell'articolo 243 della Legge comunale e provinciale è detto in termini generali che i funzionari e salariati i quali, in virtù dell'articolo precedente, passano dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che prestano alle Provincie, quando cessano dal servizio, le pensioni che per legge spetterebbero loro se avessero continuato a servire lo Stato.

Come ben vede il Senato, questa disposizione della Legge comunale e provinciale è generale, e non contempla i soli Professori, ma tutti i funzionari e salariati che passano dal servizio dello Stato a quello delle Provincie e dei Comuni.

Io non intendo di proporre un emendamento ad un articolo di legge già votato dal Senato; ma credo che il Senato mi permetterà di proporre un'aggiunta allo stesso articolo 14, che io esprimerei nei termini seguenti:

« Le disposizioni di questo articolo 14, sono estese ai Presidi e a tutti i funzionari e salariati governativi addetti all'istruzione pubblica che dal servizio dello Stato passano a quello delle Provincie e dei Comuni.

**Presidente.** Il Senato ha udito leggere l'aggiunta che propone il signor Senatore Chiesi. — Domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

Se il Senatore Chiesi crede di svilupparla, ha la parola.

**Senatore Chiesi.** Io credo di aver detto abbastanza per giustificare questa aggiunta, che trova il suo appoggio nella Legge comunale e provinciale.

**Presidente.** La Commissione l'accetta?

**Senatore Poggi.** Domanderei la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Mi pare che nell'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Chiesi vi sia da fare un richiamo più preciso dell'articolo 14, perchè pare che voglia estendersi solamente all'ultimo capoverso, non già alle disposizioni che riguardano l'inamovibilità; e allora bisognerebbe circoscriverla. Se lo rilegge....

**Presidente.** (legge). « Le disposizioni di questo articolo sono estese ai Presidi ed ai funzionari addetti alla pubblica istruzione che dal servizio dello Stato passano a quello dei Comuni ».

**Senatore Poggi.** Bisogna circoscrivere quest'aggiunta solamente all'ultimo comma dell'articolo 14.

**Presidente.** La Commissione accetta?

**Senatore Mattencchi, Relatore.** La Commissione

non fa opposizione a che si adotti la proposta; solo la vorrebbe limitata ai Presidi, e non crede opportuno di mettersi in un campo troppo vasto aggiungendo la parola *funzionari e salariati*. La Commissione non ha fatto che copiare l'articolo ministeriale; capisco che anche ai Presidi si debba estendere questa disposizione; ma non vorrei, lo ripeto, che colle parole *funzionari e salariati* si andasse troppo oltre e sino a comprendere gli inservienti, i segretari e tutti coloro che sono anche senza nomina regia.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Mi permetto di prendere la parola prima dell'onorevole Senatore Chiesi, perchè così egli potrà rispondere complessivamente.

Io ringrazio l'onorevole Poggi delle osservazioni fatte, che intendeva di fare anch'io.

Non voglio qui entrare nella gravissima questione dell'inamovibilità; è certo che delle garanzie si debbono dare in favore di certi funzionari dello Stato; è questa una vecchia difesa introdotta dal sistema parlamentare contro le esorbitanze e le violenze del potere esecutivo, o dirò meglio del Governo; ma non bisogna poi esagerare nemmeno questo complesso di garanzie, soprattutto quando i pericoli vengono dalla piazza anzi che dal palazzo; e questo è davvero il carattere più particolare del tempo nel quale ci troviamo.

Io come Ministro dell'Istruzione Pubblica, nel breve tempo che reggo questo dicastero, mi son già trovato avviluppato molto più del bisogno da questa rete di garanzie così ampie accordate agli insegnanti.

Io, ripeto, non voglio sollevare qui cotesta grave questione, epperò non mi sono opposto all'articolo quale fu votato dal Senato, ma desidererei poi che le garanzie accordate ai Professori non fossero estese ai Presidi; questi debbono godere d'una fiducia speciale da parte del Governo perchè sono le braccia del Governo; sono quelli di cui il Governo si fida per il buon andamento degli studi.

Mi pare dunque che non sia conveniente estendere ai Presidi coteste garanzie.

Quello che è detto del Governo si può dire delle Provincie, quando l'Istituto cessa di essere governativo per diventare provinciale.

Dunque io appoggio la proposta dell'onorevole Poggi, perchè l'aggiunta dell'onorevole Chiesi venga specializzata all'ultimo comma dell'articolo di cui si parla, e non si voglia estenderla più in là.

**Presidente.** La parola è al Senatore Chiesi.

**Senatore Chiesi.** In vista delle osservazioni fatte dall'onorevole sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica, che appoggiò l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Poggi, io non ho alcuna difficoltà di limitare la mia aggiunta all'ultimo capoverso che riguarda i Professori mantenuti nei Licei che passano alle Provincie, ai quali

sono conservati i diritti che vengono loro conferiti dagli art. 245 e 246 della Legge comunale e provinciale.

Ma, a dir vero, non farei altrettanto quanto alla proposta fatta dal Sig. Relatore della Commissione ed appoggiata anche dal signor Ministro dell'Istruzione Pubblica di limitare cioè quest'aggiunta ai soli Presidi. Imperocchè la mia aggiunta è appoggiata alla disposizione generale dell'articolo 245 della Legge comunale e provinciale, e si può dire anzi che è una ripetizione della stessa disposizione. L'art. 245 accorda il beneficio di godere delle pensioni contemplate appunto nel detto articolo, a tutti i funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passano dal servizio dello Stato a quello delle Provincie. Mi pare che la stessa ragione che milita per i Presidi valga anche per gli altri funzionari e salariati della Pubblica Istruzione.

Qui certamente non è questione di inamovibilità; si tratta di una questione di diritto, di riservare, cioè, a questi funzionari il diritto di pensione che accorda loro la disposizione esplicita dell'art. 245 della Legge comunale e provinciale.

Per conseguenza, mentre io aderisco a restringere la mia aggiunta all'ultimo capoverso dell'articolo 14, persisto a mantenere la mia aggiunta nei termini generali che è proposta; termini che sono presi dalla stessa disposizione dell'articolo 245 della Legge comunale e provinciale.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Vorrebbe avere la bontà di rileggere l'aggiunta corretta?

**Senatore Chiesi.** È così concepita: « Questa disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 14 è estesa ai Presidi e a tutti i funzionari e salariati governativi addetti all'Istruzione Pubblica che dal servizio dello Stato passano a quello delle Provincie e dei Comuni. »

Vede il Senato che la mia aggiunta non è che una ripetizione dell'articolo 245 della Legge provinciale e comunale.

**Senatore Matteucci, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.  
**Senatore Matteucci.** Se le cose stanno come dice il Senatore Chiesi io non capisco più l'utilità di questa disposizione della legge che discutiamo. Se realmente la Legge provinciale e comunale stabilisce che quei salariati che dal servizio dei Licei governativi passano a quello delle Provincie e dei Comuni godono dei diritti e prerogative di cui si parla, non so perchè in questa legge sia stato messo un articolo che riguarda i professori specialmente: in ogni modo crederei che piuttosto che aggiungere questo comma si potrebbe dire, dopo i professori titolari, i Presidi, se però non vi si oppone il regolamento del Senato a modificare articoli votati.

Volendo aggiungere ciò che propone il Senatore Chiesi, sarei sempre contrario ad includere tutti i salariati.

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** Io veramente non so dire se la disposizione ultima di quest'articolo 14 sia prodotta da una necessità nascente dalle disposizioni della legge medesima; altrimenti se una simile disposizione già trovasi scritta nella Legge comunale e provinciale io non veggio la necessità perchè si abbia qui a ripeterla.

**Senatore Matteucci, Relatore.** L'abbiamo trovato nel progetto ministeriale.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Chiesi.** È fuori di dubbio che con questa legge, quando sarà votata, si verrà in questa parte a derogare, o almeno a restringere la disposizioni generali dell'art. 245 della Legge comunale e provinciale...

**Senatore Alfieri.** No, no.

**Senatore Chiesi....** Se non si fosse aggiunta nello articolo 14 la disposizione dell'ultimo capoverso, convengo coll'onorevole Senatore Alfieri che starebbe interamente in vigore la disposizione dell'articolo 245 della Legge comunale e provinciale; ma dal momento che si è voluto fare una disposizione uguale a quella dell'articolo 245, limitando però ai soli Professori il godimento dei diritti loro conferiti da quell'articolo, mi pare che ne venga la conseguenza che tutti quelli che non sono Professori rimangono esclusi da quel beneficio. Ecco perchè mi sono indotto a fare questa proposta.

**Senatore Alfieri.** Io credo che l'onorevole Senatore Chiesi sappia meglio di me che una deroga ad una legge non si fa che esplicitamente. Quello che probabilmente sarà interpretato, se si fa luogo ad una interpretazione, sarà che una circostanza particolare prodotta da questa legge che stiamo discutendo, ha reso necessario che si ripetesse la relativa disposizione della legge provinciale e comunale.

Se poi veramente si crede preferibile, non credo ci sia gran male a ripeter qui che gli stessi diritti sono mantenuti a quelli cui erano accordati dalla Legge comunale e provinciale: come pure ai Presidi ed agli altri funzionari in essa legge contemplati.

Aggiungendo dunque in fine di questo paragrafo, come ai Presidi ed agli altri funzionari in questa legge contemplati, mi pare si vengano a comprendere tutti, quantunque io non veda la necessità di una simile aggiunta.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Io aveva appunto scritto una formula la quale entrerebbe nelle idee esposte dall'onorevole Senatore Alfieri. Lasciando da parte la questione regolamentare se si possa o no toccare un articolo già votato, poichè siamo tutti d'accordo che un'aggiunta si può fare, mi parrebbe che il modo più semplice di farla sia il seguente: dopo le parole, della legge comunale e provinciale, io proporrei di aggiungere: degli stessi diritti godranno pure i Presidi e gli altri funzionari addetti ai Licei ceduti.

**Senatore Poggi.** Contemplati negli art. 245 e 246.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. C'è già: « degli stessi diritti godranno pure gli altri funzionari e salariati. »

Senatore **Alfieri**. Ma i funzionari non c'erano nella legge.

Senatore **Chiesi**. Sì, l'articolo 245 della Legge comunale e provinciale è così concepito: « I funzionari e salariati che passino dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, conservano il diritto di conseguire ec. ec. »

Senatore **Alfieri**. Non l'avevo udito quando l'onorevole Chiesi ha letto l'articolo.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Domanderò di nuovo se è possibile aggiungere i Professori titolari e i salariati: può il Senato far questo?

Senatore **Alfieri**. Non si può.

Senatore **Chiesi**. Non si può proporre in via di emendamento perchè l'articolo è già votato: bisogna fare un'aggiunta all'articolo.

Io non ho alcuna difficoltà d'accettare la proposta dell'onorevole signor Ministro. Alla fine dell'ultimo capoverso si direbbe: « e gli stessi diritti godranno pure i Presidi e gli altri funzionari e salariati addetti ai Licei..... »

Senatore **Cibrario**. A me pare che con questa forma si fa una vera aggiunta, non un riferimento ad una legge che si è citata di sopra.

Nel capoverso dell'articolo che precede si fa riferimento alla Legge comunale e provinciale....

*Voce*. No no.

Senatore **Cibrario** .... senza poi parlare di quella legge; pare che sia un'aggiunta oltre la legge: è questa la sola difficoltà che mi si sia affacciata.

**Presidente**. Dunque rileggo l'aggiunta del Senatore Chiesi concordata col signor Ministro; « Degli stessi diritti, di cui al paragrafo precedente, godranno pure i Presidi e gli altri funzionari salariati addetti ai Licei ceduti ». Chi ammette quest'aggiunta, abbia la bontà di sorgere.

(È ammessa).

Dunque ritorniamo all'art. 16 che ho letto poco fa.

A quell'articolo, il Senatore Sanseverino, voleva toltà alla fine del primo comma la parola *ufficiale*. Intende il signor Senatore Sanseverino sviluppare il suo emendamento?

Senatore **Sanseverino**. Lo farò in pochissime parole. Io non so se tale sia stata l'intenzione della Commissione; ma, secondo me, quest'articolo si potrebbe interpretare nel modo seguente, cioè che oltre i professori ordinari di lettere e di scienze possono essere nominati ad ispezionare gli Istituti anche altri professori addetti all'insegnamento, o i Presidi. Io crederci che non dovrebbero essere escluse persone dotte nelle scienze e nelle lettere che non appartenessero all'insegnamento; perchè, non avendo, dirò, impegno assunto, in certe circostanze, possono recare utile ed opportuno sussidio alla scienza coll'allargarne il campo.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. La Commissione ha appunto detto questo: potete scegliere non solo i Pro-

fessori ufficiali, ma anche quelli degli Istituti privati e le persone dotte estranee alle scuole.

Senatore **Lambruschini**. Si comprende tutto togliendo la parola *ufficiale*.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Credevamo di esserci allargati abbastanza; ma se si vuole togliere la parola *ufficiale*, la Commissione non fa opposizione.

**Presidente**. Domando allora se la variazione è appoggiata.

(È appoggiata).

Pongo ai voti questa variazione; chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvata).

Rileggo l'articolo così corretto:

« Art. 16. Si farà ogni due anni una ispezione agli Istituti d'insegnamento secondario governativi, provinciali, comunali ed anche privati, e sarà affidata dal Ministro a persone non pertinenti all'insegnamento. »

Queste ispezioni serviranno a compilare una relazione sull'andamento degli studi secondari nel Regno, la quale sarà pubblicata a cura del Ministro e accompagnata dalle notizie statistiche relative ».

Chi approva quest'articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 17:

« Chiunque voglia aprire un Istituto privato d'istruzione secondaria presenterà al Consiglio provinciale scolastico:

« 1. Il programma degli insegnamenti distribuito per gli anni che durerà il corso;

« 2. L'elenco dei professori accompagnato da titoli che provino la loro idoneità all'insegnamento e dall'attestato di moralità;

« 3. L'indicazione dell'edificio nel quale intende stabilire il suo Istituto ed il catalogo del corredo scientifico. »

« Il Consiglio provinciale scolastico potrà vietare l'apertura di un Istituto per insufficienza o dei titoli che provino l'idoneità e la moralità degli insegnanti o del corredo scientifico e per la insalubrità dell'edificio indicato. »

« Da questo giudizio si può appellare al Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione. Quando nel corso di due mesi non sia stata fatta opposizione, l'Istituto potrà essere aperto. »

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Desidero avere uno schiarimento dalla Commissione. Una delle condizioni imposte a chi vuole aprire un Istituto privato è quella che debba presentare il programma degli insegnamenti distribuito per gli anni che durerà il corso. Si intende egli che l'insegnamento debba versare sopra tutte le materie stabilite nei programmi delle Scuole secondarie degli Istituti comunali e provinciali, oppure no?

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Matteucci, Relatore.** Dico di no. Non vi è obbligo alcuno. Ma gli alunni di questi Istituti dovranno poi subire gli esami di licenza liceale dinanzi alle Commissioni stabilite da questa legge, e se non conosceranno le materie tutte sulle quali verseranno gli esami, sarà una disgrazia per loro.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Poggi.** L'utilità della presentazione del programma sarebbe allora negativa, in quanto che mirerebbe ad impedire che s'insegnassero cose che non devono insegnarsi. Io supponeva che dal momento in cui si vuole sia presentato il programma, si volesse pure che il programma contenesse appunto le materie sulle quali verseranno gli esami scolastici.

So che gli esami non sono obbligatorii, e che dipenderà dai padri di famiglia il far subire o no ai loro figli gli esami; giacchè non trovo nè in questo nè in altro articolo, che i giovani, i quali frequentano Istituti privati siano tenuti a subire gli esami sulle materie insegnate nei Licei governativi.

Senatore **Matteucci, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Matteucci.** La legge non deve entrare in questi particolari; è però evidente che coloro i quali vorranno seguire i corsi superiori dovranno poter sostenere lodevolmente gli esami per la licenza liceale.

Senatore **Cibrario.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Cibrario.** Io pregherei il Senato a volere accogliere una mia proposta di aggiunta, da collocarsi dove è detto che il Consiglio Provinciale scolastico potrà vietare l'apertura di un Istituto per *la insalubrità dell'edificio*; io bramerei che si aggiungesse *o la sconvenienza*.

Senatore **Matteucci, Relatore.** La Commissione accetta volentieri quest'aggiunta.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Chiedo la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Rispondo due sole parole alle osservazioni che faceva l'onorevole Senatore Poggi, il quale trova inutile che gli Istituti privati abbiano l'obbligo di presentare il programma dell'insegnamento. Ma gli farò osservare come sia detto nell'articolo precedente che ogni due anni si farà una ispezione anche agli Istituti privati; è naturale che il Ministro il quale deve far procedere all'ispezione, sappia che cosa l'Istituto vuole insegnare. Mi pare dunque naturale che il Ministro sia istruito della qualità, dirò così, dell'insegnamento che l'Istituto vuol dare.

Senatore **Imbriani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Imbriani.** Amerei uno schiarimento. Colui che intende aprire un istituto, deve fornire la lista degli insegnanti coi documenti della loro idoneità

e con gli attestati di loro moralità; quale autorità deve rilasciare questi attestati di moralità? Ci sono varie pratiche e se la Commissione può dare uno schiarimento, le sarei grato.

*Voce.* I Consigli scolastici.

Senatore **Imbriani.** Siccome una parola equivoca può dar luogo a varie interpretazioni, in quanto all'applicazione di questa legge, desidero sapere chi deve farla eseguire.

È il Consiglio provinciale scolastico?

Senatore **Lambruschini.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lambruschini.** Qui si allude alla legge generale della pubblica istruzione, che ha il nome dal nostro onorevole Presidente.

Senatore **Imbriani.** Bramerei che venisse indicato precisamente, perchè credo che non sia abbastanza spiegato in quella legge.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Intendo di fare un'osservazione di fatto.

Io ho avuto l'onore di appartenere ad un Consiglio scolastico provinciale, e so che per tutti i maestri comunali, nominati dai rispettivi Comuni c'è obbligo di presentare in conformità alla Legge vigente un attestato di buona condotta rilasciato dall'Autorità comunale cioè dal Sindaco del luogo ove avesse ultimamente dimorato per il corso di tre anni giacchè l'attestato di moralità deve comprendere gli ultimi tre anni, relativamente alla condotta di questi insegnanti.

Mi pare che riguardo a questa pratica costantemente osservata, come credo, in tutti i Consigli scolastici di tutte le Province, debba essere ben chiara la legge che la stabilisce, quantunque in questo momento io non possa rammentare la precisa disposizione.

Senatore **Matteucci, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Matteucci, Relatore.** L'articolo 330 della legge del 13 novembre 1859 definisce, come si debbono ottenere questi attestati di moralità; si dice in quell'articolo:

« L'attestato di moralità sarà rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta Comunale, dal Sindaco del Comune in cui il Candidato avrà avuta l'ultima sua dimora.

« Nel caso in cui questi non abiti nel Comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal Comune dove avrà precedentemente abitato. »

Senatore **Imbriani.** Domanderei che quest'articolo fosse citato.

**Presidente.** Rileggo l'articolo coi due emendamenti proposti.

« Chiunque voglia aprire un Istituto privato d'istruzione secondaria presenterà al Consiglio provinciale scolastico:

« 1. il programma degli insegnamenti distribuito per gli anni che durerà il corso;

« 2. L'elenco dei Professori accompagnato da titoli che provino la loro idoneità all'insegnamento e dall'attestato di moralità di cui all'articolo 330 della legge 13 novembre 1859.

« 3. L'indicazione dell'edificio nel quale intende stabilire il suo Istituto ed il catalogo del corredo scientifico.

« Il Consiglio Provinciale scolastico potrà vietare l'apertura di un Istituto per insufficienza o dei titoli che provino l'idoneità e la moralità degli insegnanti o del corredo scientifico e per la insalubrità o sconvenienza dell'edificio indicato.

« Da questo giudizio si può appellare al Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione. Quando nel corso di due mesi non sia stata fatta opposizione, l'Istituto potrà essere aperto.

Chi intende di approvare l'articolo colle proposte modificazioni, voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Domanderei la parola per aggiungere una disposizione transitoria. Non so se il Senato voglia accordarmi la parola in questo momento, oppure se devo aspettare dopo esaurita la discussione delle disposizioni transitorie della legge.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Ho domandato la parola prima di procedere oltre all'esame delle disposizioni transitorie, per avere alcuni schiarimenti dalla Commissione, e forse anche dal signor Ministro, perchè forse potrebbe aver luogo qui un'aggiunta, che io non intendo per ora di proporre, ma che potrebbe rendersi opportuna dopo le risposte che verranno date ad alcuni miei dubbi. Io diceva poc'anzi che nell'articolo 17 dove si parla dell'insegnamento privato non è detto che si debbano subire gli esami nelle forme prescritte dagli articoli riguardanti gl'Istituti governativi. Ritengo benissimo che chi vuol procedere oltre, ed andare all'Università, si dovrà uniformare alle disposizioni prescritte dall'articolo 17 che stabilisce il metodo da tenersi per l'esame di licenza liceale. Credo pure che la legge sebbene non lo dica espressamente, imponga l'obbligo degli esami di promozione d'anno in anno, e di un esame ultimo al fine del corso liceale, anche per gl'Istituti provinciali e comunali; e quindi un esame di licenza liceale per chiunque vuole entrare nella soglia delle Università.

Ora ecco gli schiarimenti, che domanderei:

Dal momento, che sono finiti gli studi liceali, dal momento, che si è fatto l'esame terminativo di questi studi e che si raggiunge nelle materie specialmente trattate nell'ultimo anno (perchè negli anni precedenti, i giovani hanno subito l'esame di promozione senza di cui non potrebbero procedere oltre nel corso liceale) l'insegnamento secondario è finito. Quindi noi abbiamo dei giovani, che hanno percorso quel tirocinio di studi che la legge riguarda come essenziali per avere quella

coltura generale, che è necessaria in oggi non tanto a quelli che vogliono andare all'Università, ma anche a coloro che si contentano di non andar oltre.

Questi studi debbono contenere una sufficiente coltura multiforme su tutte quelle materie che hanno mille contatti con gli svariati bisogni della convivenza sociale, indipendentemente dall'esercizio di una professione o di un ufficio.

Ma dal momento che i giovani si avviano all'Università dopo di avere avuto il loro *bene stare* per dir così, dal Liceo, ed il certificato di aver subito regolarmente gli esami e d'aver fatta buona prova, debbono pel disposto dell'articolo 7 sostenere un altro esame.

Questo è più solenne e si chiama esame di *licenza liceale*, che si fa da una Commissione straordinaria di Professori e di distinti personaggi a bella posta scelti e nominati.

Ma nell'avviarsi all'Università non è più luogo a parlare del bisogno della coltura generale, al quale ormai è stato soddisfatto; incominciano invece gl'indirizzi speciali.

Ogni giovane sa già quello che vuol fare: a quell'ora egli ha già scelto la sua carriera o di legge, o di medicina, o di matematiche, o di filosofia e lettere. Cominciano insomma la vocazione speciale e gli studi speciali.

Ora domando io: è egli necessario, per chi va a prendere quest'esame di licenza liceale, che l'esame si raggiri su tutte quante le materie che hanno formato il soggetto degli studi secondari per i quali il giovane ha subito l'esame con successo, e si raggiri in guisa che anche il giovane il quale va a prendere una carriera per la quale son buono avviamento alcuni degli studi secondari già compiuti, ed alcuni altri invece non gli occorrono più in nessun modo, debba essere esaminato indistintamente sopra le une e le altre delle materie e riportare un numero determinato di punti tanto su quelle che su queste, e quindi rischiare che non riuscendo egualmente bene il suo esame, sulle materie che più non gli occorrono nelle Università, come sulle altre che lo avviano agli studi universitari, egli non abbia il pieno successo nell'esame di licenza, e sia respinto dalla Università per un anno, per due, a cagione di una prova infelice sopra una scienza o una lingua, il cui studio egli abbandona per sempre? Di non potere, per esempio, avere un pieno successo nell'esame, e non poter inoltrarsi nella carriera che sceglie, perchè egli ha mancato in alcune di quelle o lettere, o scienze che egli intende abbandonare per sempre?

Questo è lo schiarimento che io domando che mi pare tanto consono all'andamento degli studi e dell'intelletto umano che passata una certa età deve restringere il suo lavoro a discipline speciali, e lasciare da parte la enciclopedia, che non mi so persuadere come si debba dare all'esame di licenza liceale una estensione indeterminata e comprendente tutte le materie dell'insegnamento secondario, come se di tutte dovesse l'alunno continuare lo studio all'Università.

A questo sono richiamato per avere più specialmente gettato l'occhio sopra un supplemento che fu comunicato sono pochi giorni a ciascuno di noi, con la *Gazzetta Ufficiale*, in cui vi è il prospetto dei risultati degli esami della sessione straordinaria dell'anno scolastico 1866-67 tenuta dalla Giunta esaminatrice per le licenze liceali. Vi vedo che quei risultati sono abbastanza gravi, imperocchè da questo prospetto si raccoglie che il totale dei giovani concorsi all'esame liceale è di 1605, gli ammessi per diritto furono 529, gli ammessi per grazia sono 334, i rigettati per gli studi letterari sono 310, i rigettati per l'esame delle scienze sarebbero nientemeno che 531.

Non si rileva però da questo prospetto se quei giovani che non hanno potuto riuscire in una data prova siano quelli stessi che hanno mancato nell'altra: per esempio, se chi ha mancato nelle lettere abbia anche mancato nelle scienze; ma è verosimile che i più siano rigettati per un titolo solo, e non pochi anzi per una prova infelice sopra una materia o due.

Dunque desidererei di sapere se dopo l'esecuzione della legge, quegli che accedono all'esame di licenza liceale debbano ricevere l'esame su tutte quante le materie che hanno formato soggetto dell'insegnamento secondario, ovvero se debba l'esame circoscriversi più specialmente a quelle che hanno una relazione più o meno intima colla carriera che il candidato va ad intraprendere. Imperocchè mi dispiacerebbe per esempio, di sentire, che un giovane il quale si volga agli studi legali, che ha già subito i suoi esami del Liceo con successo, e che ha spiegato negli studi tutta la buona volontà di cui è capace, dovesse poi perdere un anno o due perchè non è riuscito nell'esame di chimica o di matematica; come mi dispiacerebbe di sentir rimandato chi intende agli studi della matematica, perchè non è riuscito abbastanza forte nella lingua latina.

Mi parrebbe quindi che nell'esame di licenza liceale si possa insistere per quelle date materie che hanno relazione colla carriera che il giovane va ad intraprendere, e che si debbano se non abbandonare interamente le altre, almeno percorrerle con meno insistenza e con più indulgenza.

In questa parte desidererei degli schiarimenti dalla Commissione.

**Senatore Lambruschini.** Se fosse accettata la domanda che fa l'onorevole Poggi, si andrebbe molto più in là di quello che egli vuole, se si dovesse ammettere agli esami questo per quella carriera, quello per quell'altra bisognerebbe che questa differenza stessa fosse introdotta nel corso degli studi del Liceo.

**Senatore Poggi.** No, no.

**Senatore Lambruschini.** Sì, perchè è chiaro che se un giovane è obbligato ad attendere a tutti quegli studi che appartengono all'insegnamento secondario, se deve fare tutti questi studi, e dar prova di averli fatti bene, non può ricusare l'esame sopra le materie che deve aver studiate. Ne viene poi un'altra conse-

guenza, che bisognerebbe dare tante licenze liceali quante sono le Facoltà a cui si vorrà attendere dopo, ed in tal caso si dovrebbe dare, non una, ma due o tre o quattro licenze liceali. Finalmente accade altresì che alcuni giovani i quali, o per inclinazione, o per suggerimento dei genitori, oggi dicono di voler attendere alla tal Facoltà, arrivati all'Università mutano pensiero, e allora bisognerebbe fare un altro esame perchè avessero la licenza liceale per quella Facoltà; cosicchè mi pare chesientirebbe in una distinzione non necessaria.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro della Pubblica Istruzione.

**Ministro della Pubblica Istruzione.** Io credo che la domanda fatta dall'onorevole Senatore Poggi debba trovare la sua risposta adeguata, non nella legge, ma nel Regolamento col quale saranno stabiliti i modi dell'esame liceale.

Qui ricadiamo nella questione che io aveva l'onore d'accennare qualche giorno fa nelle precedenti discussioni; non si può pretendere che la legge discenda a questi minuti particolari, altrimenti, per la lunga trafila attraverso alla quale l'opera legislativa deve passare, diventerebbe impossibile apportare alle leggi quelle modificazioni che l'esperienza suggerisce, senza un'altra trafila egualmente lunga, rendendo così l'opera della legislazione poco meno che impossibile.

Al modo voluto dal Senatore Poggi, gli allievi che si destinano piuttosto ad una carriera che ad un'altra, dovranno essere esaminati con maggior rigore piuttosto sopra una che sopra l'altra materia; allora bisognerebbe anche specificare il numero dei punti che sarà necessario piuttosto nell'uno che nell'altro esame, e dire, per esempio, chi si vuol dedicare alle scienze matematiche dovrà, nelle materie *A, B*, riportare almeno 27 o 28 punti su 30 e basteranno invece 10 su 15 nelle materie *X, Y*, e parmi quindi che il Senato non possa a meno di convenire che troppo minuti sarebbero questi particolari nella legge.

Egli è evidente che per l'esame di licenza liceale, di cui parla l'articolo 7, nel quale è detto « che l'esame deve essere composto di prove orali e scritte senza più », si avrà la necessità di stabilire una quantità di specificazioni regolamentari; si dovrà, per esempio, dire come si faranno le tesi, come si estrarranno a sorte, come si dovrà fare per essere certi che gli studenti non abbiano prima dell'esame conoscenza delle tesi, che non possano avere a loro disposizione libri da cui cavare le risposte, che non possano comunicare fra di loro, una folla insomma di siffatte minuzie regolamentari, una delle quali appunto è quella proposta dall'onorevole Senatore Poggi, meno minuta, se si vuole, e meno particolareggiata di quelle delle quali feci cenno testè, ma pur sempre minuta abbastanza per non dover far parte del corpo di una legge; io confido perciò che il Senato vorrà lasciare queste disposizioni al Regolamento.



Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io incomincerò a rispondere poche parole a quanto ha detto l'onorevole Signor Senatore Lambruschini.

Se non ci fosse un doppio esame, cioè l'ultimo del corso liceale, che è stato preceduto da tutti gli esami di promozione sostenuti con successo, io capisco benissimo la giustezza della sua osservazione; perchè un esame sulle materie che costituiscono il corso obbligatorio dell'insegnamento secondario deve farsi, ma non la capisco più quando gli esami sieno due.

Dopo i tanti esami liceali, e dopo l'ultimo che precede di pochi mesi l'avviamento al corso universitario, si vuole un altro esame rigorosissimo e solenne su tutte le materie, per le quali se n'è già subito un altro pur rigoroso. E a quest'obbietto la risposta data non mi pare soddisfacente.

Quanto all'altra osservazione dello stesso Senatore Lambruschini, nessun dubbio che quando uno studente giunto all'Università non seguisse quel corso, quella facoltà, per la quale aveva subito l'esame liceale, debba ripetere l'esame stesso per quelle materie che costituiscono la preparazione essenziale del nuovo corso a cui, mutato consiglio, egli vuole indirizzarsi.

Venendo ora alla risposta dell'onorevole Signor Ministro, che trovo soddisfacente, io non aveva proposto già di fare un'aggiunta, ma solamente intendeva, prima di passare alle disposizioni transitorie, di fare una raccomandazione al Ministero ed alla Commissione, perchè mi pareva opportuno che di queste idee da me svolte si tenesse conto nel Regolamento; io piglio quindi atto della dichiarazione dell'onorevole Signor Ministro, della quale son ben contento, perchè dilegua completamente ogni mio dubbio.

Presidente. Ha la parola il Signor Senatore Imbriani.

Senatore Imbriani. Io sono dolente di non essere dell'opinione dell'onorevole Senatore Poggi. Io credo che l'insegnamento secondario debba prendere tutto lo svolgimento necessario, perchè i giovani, che vanno all'Università, siano forniti di tutte quelle cognizioni richieste per una coltura generale, salvo a destinarsi poi in seguito con ulteriori studi ad una coltura speciale.

Noi abbiamo de' grandi danni e delle grandi difficoltà dagli esami di licenza liceale, e vi sono delle cattive preparazioni, di modo che molti giovani si presentano senza esami precedenti, e non in piccolo numero... (segno negativo del Senatore Poggi) — Domando scusa, in questa materia sono sufficientemente pratico... senza permesso di presentarsi per la licenza, e quelli, i quali non hanno subito esame precedente, vengono con attestati che hanno seguito gli studi presso Istituti privati, i quali attestati sono rilasciati con molta larghezza.

Questa mancanza di preparazione, questa mancanza degli anni regolari, e quindi degli studi che a mano

a mano renderebbero agevole ogni esame di licenza liceale per largo che fosse, questa crudità fa sì che divengono difficili gli esami liceali, che se non vi fosse questa lacuna, diverrebbero facilissimi.

Ecco le difficoltà d'onde sorgono, dalla cattiva preparazione de' giovani, i quali vorrebbero prendere di assalto la licenza liceale, ma non hanno le armi affilate convenientemente. Non si sono abbastanza occupati negli studi, perchè possano presentarsi per la prima volta dinanzi alla Commissione esaminatrice. — Abbiamo avuto tale spettacolo in quest'anno; le Commissioni hanno operato con sistemi nuovi, i quali han fatto mala prova, e appunto il risultato ottenuto ha chiarito questo fatto; gli errori vanno ricercati, e il vero può fruttare il bene. Noi che abbiamo fatto parte delle Commissioni abbiamo riscontrata la crudità immensa dei giovani; non parlo di scienze, nelle quali potrebbero esser perfezionati nelle Università, parlo di tutto quel corredo logico indispensabile per una preparazione di qualunque intelligenza che si presenti a uno studio superiore; è la lingua italiana, è la coltura della grammatica nostra, non parlo di latino, non parlo di greco, parlo di quello che è preparatorio per ognuno, il quale voglia dire: io ho un criterio che mi rende abile per passare ad una Università.

Le Università tumultuano, hanno ragione, perchè i giovani studenti vi passano non preparati agli studi; non preparati ad essere disciplinati, la disciplina nasce dal sapere; il giovane che giunga preparato, è disciplinato; quelli non preparati tumultuano, provocano l'agitazione.

Vediamo all'Università di Napoli alla quale mi onoro di appartenere...

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Imbriani... i migliori giovani non pigliano mai parte ai tumulti; le masse si commuovono, o per intimidire i Professori, o per protestare contro i Ministri, per ottenere infine qualche cosa dalla debolezza altrui.

Questa (con calore) è la condizione vera delle cose. Io dunque intendo che la coltura preparatoria sia seria, se vogliamo che la coltura universitaria diventi qualche cosa d'importante e di serio.

Questa crudità negli studi rende impossibile la vera scienza nelle Università.

Io sono quindi di parere, che nessuno abbia ad essere accettato senza avere avuto quella preparazione secondaria che è necessaria per qualunque professione.

Il sapere un po' di fisica, un poco di chimica, è necessario ad ognuno; e certamente quello che si impara nei Licei è pochissima cosa, ma la nomenclatura almeno è necessaria. Che un giureconsulto, accennando a qualche cosa di chimica, spropositi, non è meraviglia, ma almeno sappia il nome, qualche principio, non isbagli nella nomenclatura.

Ecco perchè io credo che le licenze liceali vadano ottenute con più largo esame; quello che si è inco-

minciato a fare è qualche cosa; però io non propongo, accenno a quello che dovrebbe ancora farsi.

Gli esami scientifici e filologici di un solo anno non possono preparare il giovane in tutte quelle materie; è impossibile anche a quello che ha studiato, subire tanti esami di materie, così disparate; io crederei quindi che i giovani dovessero avere un primo anno per la prova filologica, e che in un altro anno subissero esami scientifici; e sono d'avviso che li subirebbero molto più volentieri con un più largo programma per l'istruzione, approverei il passaggio dell'insegnamento secondario dallo Stato alle Provincie con certe riserve; non si tratta d'altro: non entriamo dunque a questionare per ciò che concerne la materia dell'esame liceale perchè questo è oggetto di legge apposita, e non è il caso presente, quindi io propongo la questione preliminare.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Incomincio dal dichiarare che io non ho fatto alcuna proposta; e prego l'onorevole Senatore Imbriani, al quale riconosco molta esperienza in tale materia ad aver presente che io non ho inteso di parlare di quelli che si presentano agli esami di licenza liceale venendo da Istituti privati, dove studiano e non studiano, ricevono esami e non li ricevono, dove insomma fanno quel che vogliono; ma intendo parlare dei giovani i quali hanno fatto il loro corso in un Liceo governativo o provinciale, ed hanno sostenuto ogni anno il loro esame, con successo: questi giovani così disciplinati, e così provati negli studi, mi è permesso credere che non siano di quelli che tumultuano per istrappare dai loro Professori un'approvazione all'esame con le grida e con gli spauracchi d'una falsa opinione pubblica, che è quella dei mestatori di piazza; ma che siano invece giovani volenterosi, ansiosi d'istruirsi, e risoluti di fare quel più e meglio che le forze intellettuali e la tempra dell'ingegno loro consente. Pigliando anzi atto delle dichiarazioni stesse del Senatore Imbriani, il quale riconosceva che era gravoso a molti giovani il subire un esame su tante materie in una sola volta, e voleva fosse diviso in due studi, io torno con più calore ad insistere sugli avvertimenti già fatti, ed a trarne una conferma luminosa che la molteplicità delle materie di esame per la licenza liceale è indebita e gravosa.

E il prospetto di cui vi ho parlato poc'anzi rivela che gl'inconvenienti deplorati sono accaduti principalmente sopra gli allievi che escono dai Licei governativi. Eccovene una prova. A Milano di 50 giovani del Liceo Deccaria che son comparsi all'esame, 26 non sono stati ammessi per non aver riuscito nella prova letteraria; al Liceo Parini 37 nelle prove letterarie e 38 nelle prove scientifiche; ho ragione dunque di dubitare che questo disastroso risultato non sia tutto effetto della svegliezza ma che molti abbiano dovuto soccombere, per un rigorismo soverchio negli esami sopra materie, verso le quali non avevano in-

clinazione, o per le quali la loro mente non aveva attitudine. E allora, domando io, perchè sacrificare questi poveri giovani i quali hanno spiegato negli studi tutto il loro zelo, hanno mostrato anco del talento; e indurli a ritardare gli studi universitarii unicamente perchè volendo abituarsi alla professione di notaro, di avvocato, di magistrato, non hanno ben corrisposto all'esame di matematica o di chimica? Signori, non facciamo degli enciclopedisti, ma degli uomini seri e positivi, e che più e meglio sappiano quelle dottrine che debbono professare. Si restringa dunque col regolamento l'esame di licenza liceale più specialmente alle materie che sono d'avviamento al corso universitario prescelto dagli alunni; e non si tormentino i giovani con fatiche soverchie e le più volte inutili, perchè gli esami sono uno scandaglio buono per conoscere le attitudini degli ingegni, e l'applicazione fatta o non fatta agli studi, ma non sono gli esami che fanno, e molto meno che scuoprono gl'intelletti distinti e superiori al comune.

Senatore Amari, *prof.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, *prof.* Io mi associo intieramente alle savie osservazioni fatte dal Senatore Imbriani.

Certamente è necessario che chiunque si presenti ad alcuna di quelle carriere per le quali è richiesta la licenza liceale, è necessario che abbia fatto tutti gli studi; e non ammetto la distinzione delle scienze naturali delle scienze matematiche e delle letterarie, che ha voluto fare il Senatore Poggi.

Io credo che qualunque buon legale debba sapere un po' di fisica, quello che deve sapere qualunque bottegaio; e viceversa un medico ed un legale debbono sapere scrivere e debbono conoscere la letteratura come si insegna nei Licei.

Del resto io ho chiesto la parola per far osservare che la presente legge invece di aggravare, allevia gli esami. Finora erano stabiliti due esami: l'uno di licenza liceale, l'altro di ammissione. È veramente un aggravio per i giovani che all'uscire dal Liceo subiscano un esame per la licenza, e all'entrare nell'Università ne subiscano un altro. Ora, la presente legge provvede a questo inconveniente, ed invece di due esami ne stabilisce uno solo. Solamente non vi è quello cui accennava l'onorevole Poggi, cioè quello che fa il proprio professore; ma quello veramente non è un esame, come veramente non lo è quello dell'ultimo anno di Liceo, perchè versa solamente sulle materie in quell'anno studiate.

Per ciò io credo che non si debba far luogo alla proposta dell'onorevole Poggi, benchè non abbia fatto vera proposta, ma che non si debba tener presente nemmeno nel fare il Regolamento questo suo desiderio di dividere l'esame, di farlo cioè leggiero sopra un punto e aggravarlo sopra di un altro, oppure di non farne punto sopra un ramo di scienza e farlo sopra un altro. Per la licenza liceale ci vuole un esame rigoroso su tutte le materie che si studiano nel Liceo.

Senatore **Imbriani**. Domando la parola.

**Presidente**: Ha la parola.

Senatore **Imbriani**: Per giudicare dell'importanza specialmente per il Napoletano (premetto che io non sono municipalista, ma vi sono dei bisogni speciali, e quindi insisto per un principio di verità), dirò che in Napoli l'insegnamento secondario è affidato nella massima parte ai privati. Ed in questi Istituti privati (molti dei quali sono preparatorii) i giovani subiscono esami mediocri, e si presentano così malamente preparati alla licenza liceale; ciò si è avverato specialmente in Napoli. In una città così popolosa, con molti Istituti privati si preparano i giovani a questo modo senza esami precedenti alla licenza liceale come ho detto poc'anzi. Ma questo danno avviene ancora per i Licei, che abbiamo dovuto molte volte sospendere. I giovani escono dal primo anno di Liceo o dalla 5<sup>a</sup> ginnasiale e vanno alla città Capo-luogo, vi si fanno preparare ed in sei od otto mesi si presentano all'esame dell'ultimo anno; sono usciti malamente preparati, e quindi la difficoltà di questo esame è grandissima.

Io richiamo l'attenzione del Ministro dell'Istruzione Pubblica su questo punto ed in ispecie sulle Provincie napoletane.

**Presidente**. Nessuno avendo fatto una specifica proposta, do la parola al Relatore per un'aggiunta che egli intende proporre.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Giacchè ho la parola, comincio dal far eco e di gran cuore alle parole dei Senatori Imbriani ed Amari, i quali hanno sostenuto che l'esame di licenza liceale debba essere una cosa molto seria. Io credo che questo, esame come è stabilito ora dalla legge che abbiamo discusso, sia la sola sanzione efficace che possiamo dare a questa legge. Senza questo esame stabilito come si farà con un regolamento, ed io spero con forme molto rigorose, sarebbe inutile che ci fossimo occupati di stabilire degli Istituti modelli e di regolare con tanto studio tutta la istruzione secondaria.

Risponderò all'onorevole Poggi, che quelle sue questioni possono essere molto facili e molto difficili nel tempo stesso. Il Ministro, il Senatore Lambroschini ed altri hanno detto, e con ragione, che è il regolamento che stabilirà quali sono le materie che devono far parte di questi esami: è poi questione difficilissima, se si dovesse discutere teoricamente e stabilire quali sieno le materie che più utilmente devono entrare in un esame di licenza liceale. Quanto a me credo che questo esame debba essenzialmente abbracciare le grandi materie, i grandi rami dell'insegnamento stesso, debba essere cioè un esame che provi il grado di coltura generale acquistato dal giovane e mostrare se è preparato a salire nelle Università, che debba insomma abbracciare le matematiche, le scienze fisiche e le lettere. Questa è un'opinione, oggi generalmente seguita, ma che non è la sola che sia stata messa innanzi a proposito di esami di licenza liceale.

Passo ora all'articolo transitorio che propongo.

Giunti quasi al termine di questa discussione, che avrà, io credo fermamente, il vantaggio di procurare al Paese, almeno in quella parte che il Senato può avervi, una buona legge d'istruzione secondaria, sono convinto che la disposizione che avrà l'onore di proporre al Senato, basti di essere annunziata perchè ne sia dimostrata l'utilità. Dirò anzi tutto perchè disposizione tale non si trova nel progetto di legge; non è già perchè non ce ne siamo occupati, nè perchè non se ne sia riconosciuta l'utilità; fu temuto che potesse uscire in qualche modo dalla materia dell'insegnamento secondario.

L'onorevole Ministro che presentava quel progetto di legge ci assicurava che era sua intenzione di proporre al Parlamento un progetto di legge sulle Università, nel quale più ampiamente e più opportunamente avrebbe preso posto l'ordinamento delle Scuole normali superiori.

Fu anche temuto allora dai miei colleghi, benchè io non dividessi questo loro timore, che il toccare la questione di finanza, come sarebbe stato necessario, potesse far difficoltà all'adozione della legge intera. L'articolo transitorio che avrà l'onore di proporvi oggi, è così ristretto per questa parte che credo che qualunque ombra di paura di questo genere non possa più aversi. In ogni modo ho il debito, ed è debito proveniente da una profonda convinzione, di proporvelo, perchè io credo che dai benefici di questa disposizione dipenderanno le sorti della legge intera.

Io vi dicevo nei primi giorni della discussione che le difficoltà delle discussioni delle leggi sull'istruzione pubblica, nascevano principalmente dall'incertezza dei principii che devono dominare tutte queste leggi. Non abbiamo, vi dicevo allora, sopra questa materia che ben pochi principii fuori d'ogni discussione: sono principii o piuttosto regole dimostrate dall'esperienza, e che possono variare secondo i paesi, e secondo le tradizioni.

Vi dicevo però che alcuni dei principii delle leggi scolastiche erano così evidenti da non poter essere contraddetti.

La disposizione transitoria che ho l'onore di proporre al Senato è appunto di questo genere, imperocchè parte dal principio che per insegnar bene ci vogliono dei buoni maestri. È questa una verità che è chiara per tutte le parti dell'insegnamento, per l'istruzione elementare, come per l'istruzione superiore, ma che è però verissima, se si può usare quest'epiteto, per l'istruzione secondaria.

Un maestro di Scuole elementari deve avere delle grandi qualità morali, tanto più grandi perchè sono molto modeste, in generale poco apprezzate, come poco retribuiti sono i servizi che quel maestro rende alla società; ma la parte di dottrina che deve avere non è molta, nè molto difficili sono i metodi che deve seguire.

Nell'istruzione superiore, la scienza deve esser molta,

molta l'attitudine alle esposizioni chiare ed ordinate: ma queste non sono qualità che si possano insegnare, e che non richiedano metodi speciali; sono doni naturali e perciò molto rari.

Nell'istruzione secondaria non è così; l'insegnante deve avere molta dottrina, una dottrina molto maggiore di quella che comprende la materia strettamente insegnata, e nello stesso tempo deve avere una educazione speciale, deve essere preparato ad illustrare chiaramente i classici, a stare in certi limiti nell'espone le materie vastissime che deve insegnare, per non creare quegli ingombri, che tanto si sono temuti e con ragione, quando si discuteva la Tabella. In una parola, deve in tutto il rigore della parola, essere un dotto insegnante, un savio educatore. Da ciò la necessità universalmente riconosciuta di scuole speciali per formare l'insegnante delle Scuole secondarie; sono le Scuole normali superiori così dette, i seminarii famosi di Germania. Non c'è chi dubiti, che tutta quell'alta coltura che distingue la Germania, l'ardore di quel paese per la scienza, e tutta l'istruzione delle classi medie francesi, tutti questi grandi benefizi vengono dagli alti studi dei Ginnasi germanici e dai buoni studi dei Licei francesi e quindi dagli insegnanti.

Disgraziatamente non abbiamo niente o quasi niente di questo in Italia.

Ci siamo messi dal 59 in poi a fondare Licei e Ginnasi, e ci siamo trovati senza professori. Gli abbiamo dovuti prendere dove erano e come erano. Gli abbiamo dovuti pigliare il più spesso fra quelli che scrivevano articoli di giornali, e che avevano date prove debolissime di vero sapere; tutti poi non potevano dare nessuna prova di studii preparatorj e di educazione vera ad insegnare, perchè non esistevano Scuole normali.

Nel 1862 io ebbi la fortuna di far approvare al Senato un progetto di legge sulle scuole normali superiori; ma il progetto non giunse mai ad esser discusso dalla Camera dei Deputati, e così abbiamo perduto un tempo prezioso. Da qualche anno facciamo sforzi per ricavare dalle facoltà di lettere un insegnamento normale; ma il tentativo è recente e ci mancano gli alunni.

È questa la necessità suprema che domina oggi tutto l'insegnamento secondario in Italia. Non voglio dire che non ci fosse assolutamente nulla di studii normali, ma è certo che il poco che vi era, era ed è troppo insufficiente. Avevamo una scuola normale in Toscana, la sola che abbia dato buoni frutti, la sola che abbia fornito a molte famiglie italiane buoni educatori, che abbia dato alcuni ottimi insegnanti ai Licei, ed anche dei distinti professori di Università. Potrei qui citare cinque o sei nomi di illustri giovani usciti dalla scuola normale di Pisa, divenuti poi professori d'Università: ma non commetto errore molto grande di certo, se affermo che forse 4 o 5 sono gli alunni usciti annualmente da questa Scuola; nè potrebbero essere di più nei limiti ristretti in cui è te-

nuta dal Bilancio. Nel 1862 feci quanto più potei per estenderla e riformarla e giunsi fin dove coi Decreti si poteva.

In Piemonte esisteva pure una specie di Scuola normale unita alla facoltà di lettere e congiunta coll'antico collegio delle Provincie che era istituzione buonissima, che si ebbe torto di sconvolgere, piuttosto che riformare. Anche questo studio normale fornì per un certo tempo buoni insegnanti ai Licei delle antiche Provincie. Oltre questi due Istituti, non abbiamo altra Scuola che abbia potuto e possa servire a preparare i veri insegnanti dei Licei. Si tratta ora di sapere quanti siano gli insegnanti ai quali sarà affidata l'istruzione secondaria e di cui ci sarà bisogno in Italia. E avvertite che, quando parlo d'insegnanti di Scuole secondarie, non mi limito, nè lo devo, ai 24 Licei dello Stato che abbiamo votati. Abbiamo necessità che anche nelle Scuole provinciali e comunali ci siano dei buoni insegnanti. È così solo che le Provincie e i Comuni potranno riuscire a mantenere in credito le loro Scuole. Or bene, dalle informazioni esatte che ho potuto attingere dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, e che sono concordi con certi numeri che raccolsi allo stesso fine, quando iniziai in Senato un progetto di legge sull'istruzione secondaria, risulta che furono 83 le nomine nuove fatte nelle Scuole secondarie nello scorso anno e che in generale, il consumo se si può dir così, degli insegnanti secondarii è stato di circa 80 in questi ultimi anni. In media si può ritenere che ci siano almeno 60 o 70 insegnanti che devono entrare nuovi ogni anno nelle stesse Scuole. La vecchiazza, le malattie, i cambiamenti di posizione, creano queste necessità, fanno questo vuoto, cui dobbiamo provvedere e provvedere ormai con buoni insegnanti se non vogliamo che duri la misera condizione dei nostri Licei, l'inferiorità eccessiva della nostra coltura generale.

Come provvedere a questa necessità? Si provvederà forse con quattro o cinque giovani al più che escono dalla Scuola normale di Pisa, e con altri quattro o cinque dottori in lettere che escono dalla facoltà di Torino? No certamente.

Nè possiamo sperare che dalle altre Facoltà di lettere del Regno, escano maestri per i Licei, come oggi li vogliamo. Consultando le Tabelle delle Università è facile l'assicurarsi che da cinque o sei anni in poi, non ci sono certamente dieci giovani all'anno che prendano la laurea in letteratura in tutto il Regno. Ricordiamoci che abbiamo voluto, e con molta ragione, un diploma d'idoneità per essere professore di Liceo; e mi ricordo che qualche Senatore ha detto che questi professori dovevano essere dottori in lettere, al che la Commissione rispondeva, che il dottorato in lettere sarebbe stato il massimo titolo per ottenere quel diploma. Ma torno a dire, da cinque o sei anni a questa parte, abbiamo abbondanza di matematici nelle Università e non abbiamo dieci lauree di lettere in tutte le Università del Regno. È dunque

evidente la necessità di provvedere in qualche modo a questa mancanza. Facciamo dunque come si è fatto negli altri paesi, e non ci mettiamo ad inventare; abbiamo sin qui messo nella legge tutto quello che si poteva per migliorare la sorte dei maestri portando lo stipendio assai più alto di quello che era prima; ma io ho la convinzione che questo miglioramento, che del resto non si verifica che nei 24 Istituti dello Stato, e non negli Istituti provinciali e comunali, sarà provvedimento molto insufficiente per attirare la gioventù a studiare lettere e a prendere la carriera d'insegnanti.

Io vi prego di riflettere alla condizione in cui sono oggi le nostre carriere universitarie. Prima di tutto, il prospetto degli studenti di tutte le Università prova che a scapito delle facoltà di lettere e di medicina e di legge, cresce il numero degli studenti nella facoltà di matematica. E si spiega facilmente questo aumento nella facoltà di matematica dalla quale si formano gli ingegneri e gli industriali, che prepara insomma gli studenti a carriere molto lucrose e rapide.

Abbiamo un bello sforzarci di lottare colle carriere di questo genere aggiungendo uno o due mila franchi l'anno, allo stipendio di Professore nei 24 Licei dello Stato, quando per arrivare a questo posto, vogliamo, e dobbiamo volere tre o quattro anni di studi universitari, molti e difficili esami e tre anni di reggenza. Si può credere con fondamento che non riusciremo, e che dobbiamo soltanto confidare nelle buone disposizioni che alcuni giovani, sempre pochi, possono avere per studiar belle lettere e scienze. Un giovane qualunque, che esca oggi da una scuola d'ingegneri, dopo tre anni di studio può guadagnare 4, 5, o 6 mila lire l'anno, e se ha qualche abilità e ingegno non tarda a guadagnarne 8 a 10 mila. Noi non possiamo certamente far la'enare agli occhi degli studenti di lette e di scienze fisiche e naturali speranze simili o anche un po' vicine, coll'ufficio di Professori di Licei.

Queste furono le ragioni che in tutti i tempi e nei paesi che hanno voluto seriamente ordinare le scuole secondarie, indussero i Governi a fondare le Scuole normali e ad assegnare a quelle scuole un certo numero di borse o posti gratuiti pei giovani che volevano studiare per divenire insegnanti. Napoleone I creò molte di queste borse, ed è in seguito a questa istituzione che la Scuola normale di Parigi ha durato e dura tuttora a fornire a tutti i Licei di Francia dotti e buoni insegnanti. Noi dobbiamo dunque cercare di far qualche cosa di simile; facciamolo pure proporzionatamente alle nostre forze, ma facciamolo, perchè senza questo la buona legge che abbiamo discusso, rimarrebbe senza efficacia se non vi fosse probabilità di avere fra qualche anno maestri dotti e ben preparati nelle Scuole normali.

Ho anche cercato altre informazioni prima di redigere questo articolo, di cui voglio parlarvi, le quali mi

sono state gentilmente somministrate dal Ministero dell'Istruzione Pubblica e che riguardano la distribuzione dei sussidi che figurano nel bilancio dati ai giovani che devono continuare a studiare nelle Università.

Il risultato di queste informazioni è che quei sussidii sono vincolati da disposizioni testamentarie a certe carriere o lasciati senza determinazione alcuna; certo è che con quei sussidii, meno i quattro o cinque giovani che escono all'anno dalla Scuola normale di Pisa, non si può sperare altro per l'insegnamento dei Licei.

Ci sono in Toscana alcuni posti così detti di *sapienza* che sono distribuiti, parte dai Comuni e parte dal Governo, ma anche in questa istituzione non è detto che i giovani debbano diventare dottori in lettere; perciò sono le altre carriere più lucrose che scelgono. Nulla affatto abbiamo di questi sussidii nelle Provincie meridionali, e con molta ragione l'onorevole Senatore Imbriani lamentava testè il grande abbassamento degli studi secondari nel Napoletano, e il cattivo esito degli esami ultimi. Abbiamo in queste Provincie molti Istituti privati e il risultato degli esami della licenza liceale ci provò in quale pessima condizione siano caduti questi Istituti che pur troppo concorrono coi Licei, certo migliori dello Stato, procurando ai giovani inesperti e alle loro incaute famiglie, un diploma senza dottrina e facilmente acquistato.

La cifra che potrebbe dirsi eccessiva de' respinti dagli esami di licenza liceale soprattutto nelle Provincie Napoletane, o che sembra tale paragonata al risultato degli esami di quei paesi dove gli studi fioriscono, ha però dimostrato come sieno vere le parole dell'onorevole Senatore Imbriani e quanto sia triste la condizione di quegli studi e della coltura comune in Italia.

Non aggiungo altre per giustificare la proposta di quest'articolo transitorio di cui darò lettura al Senato.

« Sarà iscritta nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per gli anni 1868, 1869 e 1870 la somma annua di lire 20,000 da erogare in tanti sussidii di lire 1000 o lire 500 l'uno, i quali saranno conferiti per concorso, e dopo esame, ai giovani delle Provincie Napoletane e Siciliane che si obbligano di fare gli studii necessari per ottenere il diploma d'idoneità all'insegnamento nelle Scuole secondarie. »

Questi sussidii sono stabiliti presso le Facoltà di lettere e di scienze delle Università di Napoli e di Palermo.

Le norme pei conferimenti dei sussidii suddetti saranno stabilite in un Regolamento.

Non aggiungo parola dopo quello che ho detto, e forse troppo diffusamente, per raccomandare vivamente al Senato l'adozione di questo articolo transitorio.

**Presidente.** L'articolo proposto dal Senatore Matteucci prenderà il numero 18, poi verrà l'articolo proposto dal Senatore Alfieri che avrà il numero 19, e quello che era il 18 prenderà il numero 20.

Ritengo l'articolo proposto dal Relatore della Commissione che ritengo da essa accettato.

Senatore **Matteucci, Relatore.** L'ho firmato io, ma son certo che per parte dei membri della Commissione non vi sarà opposizione.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Io intendeva fare una domanda all'onorevole signor Relatore della Commissione.

Nel suo discorso, mentre ha parlato di condizioni generali del Regno, ha accennato particolarmente ad alcune Provincie, come sono quelle dell'Italia settentrionale nelle quali, meno qualche piccola eccezione, come, a ragion d'esempio, presso la Facoltà di lettere di Torino, non esistono sussidii di nessun genere, direi quasi, non esistono nemmeno studii appositi per creare questi maestri.

Perchè dunque l'incoraggiamento dovrà limitarsi alle Provincie Napolitane e Siciliane?

Io ammetto tutto ciò che con tanta facondia, e con tanto amore ai buoni studii ha detto l'onorevole Senatore Matteucci; ma quando si vuol provvedere ad un bisogno, in tutte le Provincie del Regno, non capisco perchè ciò si limiti ad una sola parte.

Non saprei poi persuadermi che un sussidio così limitato, mi prevalgo della frase di cui si è servito l'onorevole signor Ministro, possa essere ammesso in una altra legge, dove si parlerà di questo argomento.

Domando una spiegazione che mi possa convincere di questa che apparentemente sembra a me una parzialità.

Senatore **Matteucci, Relatore.** L'onorevole Senatore Lauzi pare che mi faccia due domande. Prima di tutto mi chiede, perchè io faccia una proposta speciale per Napoli e per la Sicilia, e non per il resto del Regno. Ben volentieri la farei e la estenderei al resto del Regno; ma siccome credo di avere dimostrato che le condizioni dei Licei di Napoli e di Sicilia sono molto meno buone di quelle delle altre Provincie del Regno, e siccome questo fatto fu ben dimostrato negli ultimi esami di licenza liceale, e là soprattutto pel cattivo servizio che fanno agli studii gl'Istituti privati, è a quelle Provincie specialmente che ho creduto dovermi rivolgere le premure nostre. Fo di nuovo osservare che per la Toscana, per le antiche Provincie e per la Lombardia, alcuni sussidii esistono per giovani che si destinano a divenire insegnanti.

Non credo che al signor Ministro sia impedito, anzi mi pare averlo accennato nella mia relazione, di volgere molti di questi fondi che esistono e specialmente per le Provincie Lombarde e Piemontesi, e figurano nel bilancio al capitolo 9 per sussidii e incoraggiamenti, di volgere dico quei fondi ed attirare specialmente giovani allo studio delle lettere; credo anzi che per quelli del Collegio Carlo Alberto, il signor Ministro potrebbe volgere facilmente quei fondi a favore di quei giovani che vogliono divenire insegnanti nei Licei.

Per il Collegio Ghislieri ed altri non so se questo potrebbe operarsi.

Non è così delle Provincie Meridionali dove non esiste niente di simile, non esiste nelle Università di Napoli e di Palermo, ed in nessun'altra di Sicilia alcun sussidio dato specialmente ai giovani che si volgono alla facoltà di lettere per istruirsi e diventare insegnanti.

Non sarà difficile organizzare gli studii delle facoltà di lettere per farne delle Scuole normali superiori. Vi sono progetti di regolamenti che sono allo studio per la facoltà di lettere ed appunto per indirizzare quegli studii a formare dei professori: ma la mancanza di fondi per sussidiare giovani a prendere quell'indirizzo, renderà vani questi sforzi, soprattutto per le Provincie meridionali. Vi è un'altra difficoltà della quale conviene pure tener conto in Italia soprattutto e che spiega perchè non si sono potuti conferire tutti i posti gratuiti della scuola normale di Pisa ed è l'opposizione dei giovani, e più delle famiglie, ad allontanarsi dalle case loro. Perciò ho creduto convenisse provvedere specialmente dove il bisogno è maggiore; se fossimo ricchi si potrebbe fare una proposta per l'assegnamento di fondi adeguati al bisogno generale, ma qui non faremo che un esperimento e credo convenga incominciare da dove il bisogno si fa maggiormente sentire.

Così credo aver giustificato il proposto assegnamento di sussidii nelle Università di Napoli e della Sicilia.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Io accetto di buon grado la proposta fatta dall'onorevole Relatore della Commissione: credo che sia una vera necessità, e non mi dilungo a dimostrarlo dopo le faconde parole dette da lui. Peraltro a me stesso era nato il dubbio che molto opportunamente emetteva l'onorevole Senatore Lauzi.

Credo, che attribuire per legge impreteribilmente questi sussidii ad una parte sola del Regno, sarebbe una cosa *invidiosa*, per dirla con una parola inglese, e che potrebbe anche nuocere all'accettazione della Legge; se il Senato me lo permette, io mi trincererò anche qui nella forza della distinzione tra legge e regolamento.

Non vedo nessuna necessità, che nella legge si prescrivere che siano esclusive queste borse per una parte piuttosto che per l'altra d'Italia; è impossibile anzi che il Parlamento discenda alla cognizione minuta delle condizioni particolari delle varie Provincie. Sarà necessario il fare un regolamento per istabilire il modo degli esami, per i programmi e per altre cose; il Ministero il quale ha un così valido sussidio ai suoi studii nel Consiglio Superiore d'Istruzione Pubblica, potrà allora esaminare anche questo punto della distribuzione delle borse fra le varie parti del Regno; ed è naturale che se ne darà più a quella parte dove il bisogno sia maggiore.

Ma la stessa circostanza accennata già dall'onorevole Relatore, che cioè preesistono in certe Provincie dei fondi particolarmente destinati a questo scopo, ed essere dubbio se si possono stornare da una ad un'al-

tra destinazione, secondo la varietà de' singoli Istituti, quali sarebbero il Collegio delle Provincie, il Collegio Ghislieri ed altri, questa stessa circostanza, dicevo, dimostra l'opportunità di lasciare la definizione di questa materia al regolamento che sarà fatto dal Ministero d'accordo col Consiglio superiore di Pubblica Istruzione. Dunque io accetto la proposta in massima, ma spero che l'onorevole Relatore non farà difficoltà a togliere di mezzo quell'esclusiva destinazione che sarebbe un ostacolo alla buona riuscita di un principio ottimo.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Nessuna difficoltà: sarei anzi tentato a fare anche un'altra correzione che sarebbe nella cifra.

**Presidente**. Dunque dobbiamo levare le parole *delle Provincie napoletane e siciliane*.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Forse anche si possono togliere gli ultimi due comma.

**Presidente**. L'articolo concordato è dunque quello di cui do lettura: « Sarà inscritta nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per gli anni 1868, 1869 e 1870 la somma annua di L. 20,000 da erogare in tanti sussidii di L. 1000 e L. 500 l'uno e i quali saranno conferiti per concorso e dopo esame a giovani che si obbligano di fare gli studi necessari per ottenere il diploma d'idoneità all'insegnamento nelle scuole secondarie. »

E si lasciano fuori gli altri due comma.

**Ministro della Pubblica Istruzione**. Ma bisogna aggiungervi in fine la parola *a norma di un regolamento*.

**Presidente**. Rileggo l'articolo coll'aggiunta in ultimo di queste parole *a norma d'un regolamento*.

(*Vedi sopra*)

Chi ammette ....

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. L'ho chiesta per fare una semplicissima osservazione che sarebbe, laddove dice *Sussidi di L. 1000 e L. 500*, dire invece *o L. 500*.

*Voci*. Sì, sì.

**Presidente**. Allora con questa modificazione metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Questo rimarrà dunque l'art. 18.

Ora viene l'art. 19 proposto dal signor Senatore Alfieri il quale è così concepito:

« Il disposto dell'art. 8 in quanto riguarda ai Collegi-Convitti femminili avrà soltanto effetto nell'epoca e colle condizioni che saranno stabilite nella legge per l'ordinamento degli Istituti medesimi. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora si passa all'ultimo articolo, il quale piglia il numero 20, ed è così concepito:

« Per il personale direttivo ed insegnante, e per gli inservienti degli attuali Licei e Ginnasi, Scuole tec-

niche e normali e dei Collegi-Convitti che rimarranno senza ufficio, lo stato di disponibilità concesso dalla legge dell'11 ottobre 1863 sarà esteso a quattro anni.

« Il titolo III della legge 13 novembre 1859 sarà esteso a tutte le Provincie del Regno, ed avrà il suo effetto in tutto ciò che dalla presente legge non è diversamente ordinato.

« Le leggi sull'istruzione secondaria, pubblicate in diversi tempi nelle varie Provincie d'Italia, sono abrogate ».

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Mentre io ho fatto chiamare altri Senatori che sono altrimenti occupati, per procedere alla votazione per isquittinio segreto di questo progetto di legge del quale abbiamo votati tutti gli articoli, si potrebbe passare intanto alla discussione del progetto di legge per l'autorizzazione ai Comuni di eccedere il *maximum* dei dazi di consumo; ma con mio dispiacere non veggio presente il Relatore della Commissione di Finanze...

Senatore **Pallieri**. E non vi è nemmeno il signor Ministro di Finanze la cui presenza è pur necessaria.

**Presidente**. Si passerà dunque alla discussione dell'altro progetto di legge per l'estensione alle Provincie Venete ed a quella di Mantova della legge 6 luglio 1862 per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di Commercio.

Esso è composto d'un articolo unico, e appunto sono presenti, tanto il signor Ministro di Agricoltura e Commercio, quanto il signor Relatore dell'Ufficio Centrale, il signor Senatore Costantini.

Darò quindi lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

« La legge 6 luglio 1862, numero 680, per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di Commercio ed Arti, è estesa alle Provincie Venete ed a quella di Mantova ».

**Presidente**. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, questa legge, constando di un solo articolo, sarà votata per isquittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

*Sulla legge dell'insegnamento secondario.*

Votanti	64
Voti favorevoli	53
» contrari	11

Il Senato adotta.

Sulla legge per la estensione alle provincie Venete

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1867

e Mantovana della legge 6 luglio 1862 per la istituzione e l'ordinamento delle Camere di Commercio.

Votanti 64

Voti favorevoli 61

» contrari 3

Il Senato adotta —

L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà: Discussione delle leggi poste all'ordine del giorno per la seduta d'oggi, e interpellanza del Senatore Imbriani al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.)